

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

COMUNICATO

Comunicato relativo al decreto 7 gennaio 2026 - Modalita' e condizioni di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per le operazioni finanziarie realizzate tramite piattaforme di social lending e crowdfunding. (26A00598)

(GU n.34 del 11-2-2026)

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 gennaio 2026, adottato in attuazione dell'art. 18, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono state disciplinate le condizioni per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore dei soggetti che finanziano progetti di investimento per il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding.

In particolare, il decreto stabilisce le modalita' di accesso al Fondo, la misura massima della garanzia concedibile, le modalita' di retrocessione all'investitore delle somme derivanti dall'eventuale escussione e liquidazione della garanzia, nonché le modalita' di accreditamento al Fondo dei gestori di piattaforme di social lending o di crowdfunding.

Le disposizioni recate dal decreto interministeriale 7 gennaio 2026 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del comunicato con cui sarà data notizia dell'adozione del decreto ministeriale di approvazione delle modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo, adottate dal consiglio di gestione per l'adeguamento della disciplina operativa alla nuova modalita' di concessione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 3 febbraio 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy:

www.mimit.gov.it

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o sui siti Istituzionali.